



**Comunicato Ufficiale**  
N. 167

**Del**  
15 febbraio 2024

## **A) RISULTATI DI GARE**

Si rende noto il risultato della gara sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

### **SERIE A TIM**

#### **Gara del 14 febbraio 2024 – Recupero seconda giornata ritorno**

Bologna-Fiorentina 2-0

## **B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 15 febbraio 2024, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

"" " **N. 67**

### **SERIE A TIM**

#### **Gara del 14 febbraio 2024 – Recupero seconda giornata ritorno**

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

#### **a) SOCIETA'**

##### ***Il Giudice sportivo,***

premesso che in occasione della gara disputata nel corso del recupero della seconda giornata di ritorno sostenitori delle Società **Bologna e Fiorentina** hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

167/532



considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,

**delibera,**

salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

\*\*\*\*\*

Ammenda di € 6.000,00: alla Soc. **FIorentINA** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcuni petardi ed alcuni fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. **BOLOGNA** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcuni petardi nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

#### **b) CALCIATORI**

#### **CALCIATORI NON ESPULSI**

#### **SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA**

**FREULER Remo** (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

#### **PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO**

#### **AMMONIZIONE**

#### **TERZA SANZIONE**

**BELTRAN Lucas** (Fiorentina)  
**MILENKOVIC Nikola** (Fiorentina)

**PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO**

AMMONIZIONE

SESTA SANZIONE

**BIRAGHI Cristiano** (Fiorentina)

**POSCH Stefan** (Bologna)

Il Giudice Sportivo: *dott. Gerardo Mastrandrea*

""

-----  
Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 15 FEBBRAIO 2024

IL PRESIDENTE  
*Lorenzo Casini*